Regolamento applicativo delle Norme per i finanziamenti della C.E.I. a favore della nuova edilizia di culto

Le Norme per i finanziamenti della C.E.I. a favore della nuova edilizia di culto sono state approvate dalla XXXII Assemblea Generale nel 1990 (cf Notiziario C.E.I. n. 8/1990, pp. 216-219).

Successivamente, le Assemblee Generali del 1993 (XXXVII) e del 1995 (XL) hanno apportato emendamenti e integrazioni alle predette Norme (cf Notiziario C.E.I. n. 5/1993, pp. 146-147 e n. 7/1995, pp. 248-252).

In seguito, è stato redatto il Regolamento applicativo, previsto dalle Norme stesse, ed è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente del 27-30 marzo 1995 (cf Notiziario C.E.I. n. 7/1995, pp. 252-259).

La Presidenza della Conferenza, nella seduta del 21 settembre 1998, ha approvato alcuni emendamenti al Regolamento di competenza della Presidenza stessa ex art. 8 delle Norme (cf Notiziario C.E.I. n.7/1998, pp. 252-260). Tra l'altro, è stata stabilita l'ammissibilità al contributo anche per l'acquisto e conseguente adattamento di fabbricati in casi particolari, nonché per le opere d'arte coerentemente con le precedenti disposizioni relative alla qualificazione dell'edilizia di culto di cui nei Notiziari n. 2/1997, pp. 69-70 e n. 6/1997, pp. 189-190).

Ancora la Presidenza della C.E.I., nella riunione del 17 maggio 1999, ha approvato ulteriori modifiche al Regolamento, finalizzate a prevenire dubbi interpretativi.

Per utilità di consultazione si riporta il testo integrale del Regolamento evidenziando in corsivo gli emendamenti introdotti.

ART. 1

Commissione per l'edilizia di culto

La Commissione prevista dall'art. 6 delle Norme per i finanziamenti dell'edilizia di culto è composta da un Vescovo presidente, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente, e da altri 6 membri, nominati dalla Presidenza della C.E.I. per la durata di un quinquennio.

La Commissione provvede all'istruzione e all'esame delle pratiche per l'assegnazione dei contributi in favore dell'edilizia di culto, attenendosi alle disposizioni contenute nelle Norme predette e nel presente Regolamento.

Opere per le quali sono previsti i contributi C.E.I. Voci non ammissibili

I contributi della C.E.I., di cui al presente Regolamento, vengono destinati soltanto per nuove strutture di servizio religioso di natura parrocchiale e interparrocchiale e, in casi eccezionali, per l'acquisto dell'area nei limiti previsti dai parametri di cui all'art. 3 delle Norme.

Tali strutture sono:

- chiesa parrocchiale o sussidiaria con le strutture annesse come descritte nella "Nota" pastorale della Commissione Episcopale per la Liturgia della C.E.I. sulla progettazione di nuove chiese in data 18.2.1993 (uffici parrocchiali e archivio, locali di servizio);
- casa canonica: abitazione del clero addetto alla cura pastorale;
- locali di ministero pastorale (salone comunitario, adeguato numero di aule per catechismo ed associazioni, servizi).

Sono equiparabili alle nuove costruzioni l'acquisto e il *conseguente* adattamento di edifici esistenti, limitatamente al caso di parrocchie che non ne siano dotate o dotate in modo insufficiente secondo i parametri C.E.I., ove non sia possibile o conveniente reperire idonee aree edificabili.

Le opere d'arte (altare, ambone, tabernacolo, fonte battesimale, vetrate artistiche, portale, e simili) sono finanziabili in forma forfettaria con i limiti previsti dalla tabella parametrica.

Non sono ammissibili al contributo altri locali (per esempio: aule scolastiche, impianti cine-teatrali, impianti sportivi, palestre), gli arredi mobili, banchi, impianti di ristoro, sistemazioni cortilizie esterne e a giardino.

ART. 3

Formulazione dei progetti in sede diocesana

I progetti di nuova edilizia di culto, al servizio soprattutto di comunità di nuova formazione, nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo di tre attori: la diocesi, prima responsabile della missione pastorale, la comunità parrocchiale destinataria delle attrezzature di servizio, i progettisti (architetto o ingegnere) scelti di comune accordo.

L'istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio Liturgico, Commissione Arte Sacra, Collegio Consultori, Consiglio Affari Economici), con la eventuale consulenza del delegato regionale, e comprende: la lettura attenta e l'applicazione della Nota pastorale di cui al

punto 2, in particolare dei nn. 5 - 25 - 27, l'esame della identità religiosa del nuovo comparto urbanistico, la formulazione di esigenze di cura pastorale e di spazi commisurati alla disponibilità dell'area ed ai parametri indicativi adottati dalla C.E.I., lo studio delle esigenze liturgiche e funzionali cui rispondere, un piano finanziario ben definito delle spese da sostenere.

L'incarico formale di progettazione, in termini e limiti ben precisi, non venga dato se non per iscritto dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali della progettazione.

Questo iter progettuale di primo grado deve risultare chiaramente dalla relazione dell'Ordinario diocesano che verrà inviata alla C.E.I. come premessa indispensabile per l'esame successivo o di secondo grado della Commissione per l'edilizia di culto.

ART. 4

Domande di contributo per nuove costruzioni e per opere d'arte da iniziare Documentazione

§ 1. L'Ordinario diocesano che intenda avvalersi del contributo C.E.I. per la costruzione di un nuovo complesso di servizio religioso (o parte di esso) dovrà presentare la richiesta esclusivamente mediante l'apposito modulo predisposto dalla Commissione per l'edilizia di culto.

Il modulo, regolarmente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso con allegata la seguente documentazione:

- a) disegni di progetto: scala 1:100
 - 1. piante, prospetti e sezioni dell'opera da costruire;
 - 2. progetto degli spazi liturgici e della collocazione dei relativi elementi; (solo pianta);
- b) relazione dell'Ordinario diocesano;
- c) documentazione dalla quale risulti che l'ente o gli enti destinatari del contributo sono titolari dell'area o del diritto di superficie;
- d) certificato di idoneità urbanistica, dal quale risulti, tra l'altro, anche l'assenza di vincoli ostativi di cui alle leggi dello Stato in materia di beni culturali e ambientali;
- e) dichiarazione circa il numero degli abitanti della parrocchia vistata dal Comune di pertinenza;
- f) relazione tecnico-illustrativa, a firma del progettista;
- g) computo metrico estimativo delle voci ammesse a contributo con il relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse);
- h) piano finanziario preventivo documentato su modulo C.E.I.;
- i) fotografie significative dell'area e dell'ambiente circostante;

l) scheda tecnica riassuntiva delle superfici e dei costi di progetto su modulo C.E.I.

Domanda ed allegati dovranno essere inviati alla C.E.I. in unica copia; una seconda copia degli atti sia inviata al delegato regionale.

- § 2. Per le opere d'arte dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- preventivo di spesa opportunamente documentato;
- curriculum dell'artista o della ditta realizzatrice;
- disegni o bozzetti delle opere progettate (scala 1:50);
- relazione dell'artista o della ditta realizzatrice per ogni opera progettata;
- parere della Commissione diocesana di Arte Sacra.

Tale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre la domanda della 3a rata di contributo per i lavori di costruzione.

ART. 5

Domande di contributo per opere nuove da completare o per ampliamenti Documentazione

Le domande di contributo dirette al finanziamento di opere in corso di completamento o di lavori di ampliamento, debbono essere inviate alla C.E.I. utilizzando il modulo predisposto per questo scopo dalla Commissione per l'edilizia di culto con il corredo della seguente documentazione:

- a) dichiarazione idonea a comprovare che l'ente o gli enti destinatari del contributo sono titolari del diritto di proprietà o di superficie;
- b) relazione tecnico-illustrativa sullo stato dell'opera con fotografie di attualità;
- c) disegni (piante, prospetti e sezioni scala 1:100) con evidenziate le parti già edificate;
- d) computo metrico-estimativo della spesa occorrente per il completamento o l'ampliamento con relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse);
- e) piano finanziario preventivo documentato su modulo C.E.I.;
- f) scheda tecnica riassuntiva delle superfici e dei costi di progetto (per gli ampliamenti indicare chiaramente la superficie edificata e quella di nuova costruzione).

Anche in questo caso domanda e documentazione debbono essere inviate alla C.E.I. in unica copia; una seconda copia degli atti sia inviata al delegato regionale.

Domande di contributo per imprevisti Documentazione

Le domande di contributi integrativi per cause impreviste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-illustrativa, volta a dimostrare la causa dello scoperto di cassa e la sua imprevedibilità o la necessità delle varianti;
- b) disegni (scala 1:100), che mettano in evidenza le varianti al progetto iniziale;
- c) computo metrico-estimativo diretto ad accertare la maggiore spesa occorrente con relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse).

Una seconda copia della domanda e della relativa documentazione sia inviata al delegato regionale.

ART. 7

Domande di contributo per l'acquisto dell'are Documentazione

Per accedere ai contributi diretti all'acquisizione dell'area occorre allegare alla domanda, redatta su apposito modulo, i seguenti documenti:

- a) relazione dell'Ordinario diocesano da cui risulti l'eccezionalità del caso;
- b) preliminare di compravendita registrato;
- c) piano finanziario documentato su modulo C.E.I.;
- d) l'intera documentazione di cui al precedente punto 4, a meno che il progetto non sia già stato approvato dalla Commissione C.E.I. per l'edilizia di culto.

ART. 8

Domande di contributo per acquisto di fabbricati Documentazione

Per accedere ai contributi finalizzati all'acquisto di fabbricati occorre presentare la seguente documentazione:

- a) relazione dell'Ordinario diocesano;
- b) dichiarazione circa il numero degli abitanti della/e parrocchia/e vistata dal Comune di pertinenza;
- c) piano finanziario documentato su modulo C.E.I.;
- d) scheda delle superfici su modulo C.E.I.;
- e) atto preliminare di compravendita registrato;

- f) certificato catastale;
- g) planimetrie catastali o rilievo del fabbricato;
- h) planimetrie del fabbricato con l'indicazione della destinazione d'uso dei vari ambienti;
- i) particolareggiata documentazione fotografica degli interni e dell'esterno:
- l) per i complessi interparrocchiali elenco nominativo delle parrocchie interessate.

Firma di architetto o ingegnere

I progetti sia di nuove costruzioni sia di completamenti di opere in corso debbono essere redatti e firmati da architetti o ingegneri.

ART. 10

Esame in sede C.E.I. delle domande di contributi e della documentazione progettuale

§ 1. La Commissione per l'edilizia di culto verifica la regolarità della documentazione allegata alla domanda dell'Ordinario diocesano, in particolare la relazione sull'applicazione dei criteri liturgici, pastorali e architettonici, secondo le indicazioni della "Nota" pastorale di cui al punto 2; esamina il preventivo di spesa e, sulla base dei parametri indicativi assunti dalla C.E.I., propone l'entità del contributo. I rapporti con le diocesi per eventuali integrazioni della documentazione progettuale, suggerimenti od osservazioni della Commissione vengono tenuti dalla medesima Commissione a livello Ordinario diocesano.

La stessa Commissione sottopone periodicamente alla Presidenza della C.E.I. l'elenco dei progetti ammessi.

§ 2. Per determinare i limiti parametrali nei casi di cui al precedente art. 2, secondo comma (acquisto e adattamento di fabbricati) si moltiplica il costo unitario/mq. risultante dal preventivo allegato dallo stesso richiedente (costo previsto diviso superficie complessiva) per la superficie massima parametrale applicabile nel caso di specie.

ART. 11

Decreto di assegnazione dei contributi, inizio e conclusione dei lavori

§ 1. L'ammontare del contributo proposto a norma del preceden-

te art. 10, §1, è comunicato dalla Segreteria Generale della C.E.I. agli Ordinari diocesani interessati, che sono tenuti a rispondere, entro il termine perentorio di tre mesi, utilizzando i moduli predisposti dalla Commissione per l'edilizia di culto, dai quali dovrà risultare:

- la conferma della proposta della C.E.I.;
- l'impegno di eseguire l'opera nei termini sottodescritti;
- la garanzia di copertura della somma eccedente il contributo;
- il piano finanziario definitivo.

Ottenuta la risposta dell'Ordinario diocesano, il Presidente della C.E.I. assegna il contributo. Il provvedimento è adottato in forma di decreto, nel quale, unitamente all'impegno finanziario, si dichiara l'ammontare del costo complessivo al quale fare riferimento per il calcolo percentuale degli stati di avanzamento dei lavori di cui al successivo art. 12, § 1, lett. b), c) e viene fissato il termine temporale perentorio di 8 mesi dalla data del decreto stesso entro il quale dovrà darsi inizio ai lavori o perfezionarsi l'atto di acquisto e di tre anni dalla data di inizio lavori entro il quale l'opera dovrà essere ultimata.

La scadenza dei termini previsti nel precedente comma senza l'inizio o l'ultimazione dei lavori o il perfezionamento dell'atto di acquisto determina l'automatico annullamento dell'impegno della C.E.I. e l'obbligo della restituzione delle somme già percepite e non ancora pagate all'impresa o al venditore.

L'eventuale proroga dei termini deve essere richiesta dall'Ordinario diocesano almeno un mese prima della scadenza; essa viene valutata dalla Commissione per l'edilizia di culto e, se ammessa, viene concessa con decreto del Presidente della C.E.I. I decreti del Presidente della C.E.I., di cui al presente articolo, sono inviati all'Ordinario diocesano interessato; copia degli stessi decreti viene inviata al delegato regionale.

§ 2. Per le opere d'arte, non è previsto l'obbligo di documentare l'inizio dei lavori, ma l'ordine di esecuzione, che in ogni caso dovrà essere dato entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data del decreto di cui al secondo comma del paragrafo precedente.

Le opere finanziate dovranno essere ultimate entro due anni dalla data dell'ordine di esecuzione.

ART. 12.

Modalità di erogazione dei contributi

§ 1. I contributi della C.E.I. di cui all'art. 2, secondo comma, lett. a) delle Norme sono erogati, a domanda, in quattro rate e precisamente:

- a) una quota del 25% del contributo assegnato all'inizio effettivo dei lavori:
- b) una seconda rata, pari al 25% del contributo assegnato, quando l'importo dei lavori eseguiti raggiunge il 30% del costo complessivo preventivato dell'opera, indicato nel decreto di assegnazione;
- c) una terza rata, pari al 25% del contributo assegnato, quando l'importo dei lavori eseguiti raggiunge il 60% del costo complessivo preventivato dell'opera, indicato nel citato decreto di assegnazione:
- d) il saldo, pari al restante 25% del contributo assegnato, a collaudo lavori.
- §2. La prima annualità del contributo decennale di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b) viene somministrata a domanda all'inizio effettivo dei lavori.

Le restanti nove annualità vengono erogate automaticamente entro il 15 dicembre di ogni successivo esercizio finanziario.

- §3. I contributi per l'acquisizione dell'area o di fabbricati sono erogati in due rate:
- a) una quota del 50% del contributo alla firma del relativo decreto di assegnazione;
- b) il saldo alla presentazione del rogito di trasferimento o di una dichiarazione notarile di avvenuta stipula del rogito.
- §.4. Il contributo per le opere d'arte verrà erogato in tre rate, e precisamente:
- a) una quota del 20% del contributo assegnato contestualmente alla nota della C.E.I. con la quale si *trasmette* all'Ordinario diocesano *il decreto di assegnazione del contributo*;
- b) una seconda rata pari al 30% del contributo assegnato alla presentazione della copia dell'ordine di esecuzione delle opere finanziate;
- c) il saldo, pari al restante 50% del contributo assegnato, alla presentazione di un certificato attestante la collocazione delle opere, confermata con verbale del delegato regionale e corredato da un'esauriente documentazione fotografica.
- §5. L'erogazione delle rate e delle annualità di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 viene effettuata mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla diocesi assegnataria.

Documentazione per la riscossione dei contributi per opere nuove

Alle domande di liquidazione di cui all'articolo precedente, §§ 1 e 2, dovrà essere allegata la rispettiva documentazione sotto elencata:

- A. Quando si tratta di contributo in conto capitale.
- a) All'inizio effettivo dei lavori:
 - copia della concessione comunale:
 - copia del contratto d'appalto con l'impresa esecutrice dei lavori (qualora i lavori vengano eseguiti in economia, basta, in luogo del contratto, una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori e dall'Ordinario);
 - copia del certificato inizio lavori firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario e dal delegato regionale.
- b) Alla presentazione del primo e del secondo stato di avanzamento (30% 60% del costo preventivato):
 - stato di avanzamento lavori pari al 30% 60% del costo preventivato, firmato dal direttore dei lavori e dall'Ordinario e vistato dal delegato regionale;
 - verbale di visita del delegato regionale, comprendente una breve relazione dello stato dei lavori eseguiti;
 - documentazione fotografica degli interni e dell'esterno.
- c) Ad ultimazione lavori:
 - certificato di regolare esecuzione su modulo C.E.I. firmato dall'Ordinario diocesano e dal Direttore dei lavori e vistato dal delegato regionale;
 - verbale di visita del delegato regionale;
 - documentazione fotografica degli interni e dell'esterno.
- B. Quando si tratta di impegni decennali.
- a) All'inizio effettivo dei lavori;
 - copia della concessione comunale;
 - copia del contratto d'appalto con l'impresa esecutrice dei lavori (qualora i lavori vengano eseguiti in economia, basta, in luogo del contratto, una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori e dall'Ordinario);
 - copia del certificato di inizio lavori firmato dal direttore dei lavori e dal delegato regionale.
- b) Ad ultimazione lavori:

la documentazione sopra indicata al punto A., lett. c).

Documentazione per la riscossione dei contributi destinati al completamento di opere in corso o ad ampliamenti

Alle domande di liquidazione si dovrà allegare la stessa documentazione di cui al punto 13, lettere A e B, esclusa la concessione comunale, quando non sia richiesta.

ART. 15 Oneri di gestione

Gli oneri di gestione della Commissione, comprese le spese sostenute dai delegati regionali, sono a carico della quota di interessi maturati sul fondo annualmente stanziato dall'Assemblea Generale della C.E.I. (cf *Determinazioni* di cui al punto 7, lett. *a* in Notiziario C.E.I. n.8/1990, p. 216 e al punto 3 lett. *a* in Notiziario C.E.I. n. 4/1998, p. 126).